

TRIBUNALE ECCLESIASTICO METROPOLITANO SALERNITANO DI APPELLO

Arcidiocesi di Potenza - Muro L. - Marsico N.

Nullità del matrimonio – Incapacità (can. 1095 n. 3 Cod. dir. can.)

Sentenza definitiva del 6 ottobre 2025 – Ponente: Pepe

Matrimonio – Oneri matrimoniali – Adempimento – Vizio psichico – Psicosi – Prova – Emergenze istruttorie – Riscontri peritali – Nullità – Sussiste

[*Omissis*]

FATTISPECIE

1. – Francesco (parte attrice) conosce Loredana (parte convenuta) nell'anno 2002 tramite amici comuni. Il fidanzamento dura dieci anni e in data [*Omissis*] si sposano nella chiesa parrocchiale di [*Omissis*].

Durante il viaggio di nozze l'Attore si accorge che la Convenuta assume psicofarmaci. Dopo alcuni aborti spontanei, nasce il loro figlio Roberto. Durante la gravidanza la Convenuta dà alcuni sensibili segni di squilibrio che si accrescono dopo il parto.

I problemi nella coppia si acuiscono e la Convenuta presenta istanza di separazione legale. Il Tribunale civile decide di affidare all'Attore il figlio Roberto, disponendo che la madre possa incontrarlo in forma protetta alla presenza degli assistenti sociali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2. – Con libello presentato in data 19.07.2022, l'Attore si rivolge al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Basilicata e chiede la nullità del matrimonio celebrato con la Convenuta, in data [*Omissis*] nella chiesa parrocchiale di [*Omissis*], a motivo della "incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cause di natura psichica, da parte della donna convenuta, a norma del can. 1095, n. 3 Codice dir. canonico".

Amesso il libello e costituito il Collegio giudicante, con decreto del 21.09.2022 il dubbio veniva formulato nel seguente modo: "*Se consti la nullità del matrimonio a motivo dell'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cause di natura psichica, da parte della donna convenuta, a norma del can. 1095, n. 3 Codice dir. canonico*".

Con missiva del 19.12.2022, il Tribunale ricevette la posizione della Convenuta, nella quale dichiarava di essere contraria alla nullità; la fase istruttoria registrò solo l'escussione dell'Attore e dei due testimoni da lui indicati.

La Convenuta, non avendo partecipato al giudizio di primo grado, è stata decretata assente in data 26.06.2023. Non veniva espletata perizia d'ufficio sulla Convenuta.

Espletati i successivi incombeni di rito, in data 06.12.2023 veniva emanata la sentenza con il seguente dispositivo: "*Constare la nullità del matrimonio a motivo dell'incapacità ad assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio da parte della Convenuta, a norma del can. 1095 n. 3 del Codice di diritto canonico*".

In data 19.06.2024, la Convenuta appella detta sentenza al Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Salernitano di Appello, ottenendo il beneficio del gratuito patrocinio.

In data 09.04.2024, viene designato il Collegio dei giudici nelle persone di: Mons. Michele Alfano, quale preside e istruttore; Mons. Orazio Pepe, quale ponente; Don Antonio Cozzolino, quale congiudice.

In data 10.05.2024 viene emanato Decreto di ammissione dell'Appello.

In data 21.05.2024 l'Avv. Carmine Cotini deposita mandato procuratorio conferitogli dell'Attore appellato, chiedendo termine per il deposito di una breve memoria difensiva nell'interesse del suo assistito.

Il dubbio viene formulato nei seguenti termini: "*Se consti la nullità del matrimonio a motivo dell'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cause di natura psichica, da parte della donna convenuta, a norma del can. 1095, n. 3 del Codice di dir. canonico*".

L'Avv. Carmine Cotini deposita successivamente i quesiti *pro partibus* unitamente a documentazione varia, nello specifico: certificazione del Dipartimento di salute mentale di Potenza relativa alla Convenuta,

documentazione riguardante la pensione di invalidità civile da costei percepita, copia del ricorso per separazione giudiziale, provvedimenti emessi sia dal Tribunale civile che dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, nonché relazione dei Servizi sociali del luogo di residenza del minore Roberto.

In data 18.07.2024, viene ascoltato l'Attore.

In data 23.07.2024, l'avvocato Cotini deposita documentazione peritale relativa alla Convenuta, già disposta ed acquisita dal Tribunale Civile di Potenza nell'ambito del procedimento di separazione legale tra Francesco e Loredana.

In data 25.07.2024, la Convenuta, sebbene ritualmente citata, non compare. Verrà quindi ascoltata, rendendo il suo esame giurato nell'ambito della nuova convocazione disposta per il giorno 11.09.2024.

In data 29.01.2025, considerata la necessità di acquisire un parere peritale sulla persona della Convenuta, il Preside del Collegio emana decreto di nomina del Perito, designandolo nella persona della dott.ssa G. Cucco.

In data 05.05.2025, il Perito deposita la sua relazione peritale.

In data 22.05.2025, Mons. M. Alfano, in qualità di Giudice Istruttore, visto il nulla osta del Difensore del vincolo, dispone la pubblicazione degli atti e il 17 giugno successivo la conclusione della causa.

I Patroni delle parti depositano le loro difese. Il Difensore del Vincolo ha depositato le sue *Animadversiones*, chiedendo di rispondere a favore del vincolo.

Scambiate le memorie difensive tra le parti in causa, la stessa è, poi, transitata al vaglio del Collegio giudicante.

Oggi Noi Giudici, con sentenza definitiva di secondo grado, dobbiamo rispondere al dubbio concordato.

IN DIRITTO

Incapacità di assumere gli obblighi coniugali: can. 1095 n. 3 Cod. dir. canonico

3. – L'incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali essenziali si fonda sull'impossibilità di adempiere gli obblighi principali della vita coniugale e questo rende nullo il consenso poiché non può essere assunto un obbligo da una persona incapace di adempierlo, tale norma è di diritto naturale: "Haec vero incapitas, innixa in impossibilitate adimplendi seu exsequendi matrimonii obligationes, nullitatem coniugii secumferre dicitur «quia obligatio nequit contrahi a persona, quae sit incapax eam exsequendi, nisi sponsum seu promissum per alium praestari valeat», quod in matrimonio non obtinet [...] Namque regula iuris, in iure naturaere posita, id genus principium clare exponit «Impossibilium nulla obligatio est» (Celsus D. 50, 17, 185), vel: «Nemo potest ad impossibile obligari» (Reg. 6, R.J., in VI").

Una consolidata giurisprudenza della Rota Romana richiama gli elementi di diritto naturale insiti nel can. 1095, 3 C.I.C.: "*Iuris naturalis vestigia premens et soldata iurisprudenciam Nostrae Fori, a doctrina canonica recentius confirmatam, Legislator ecclesiasticus positivo praescripto statuit: «Sunt incapaces matrimonii contrahendi... qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentialia assumere non valent» (can. 1095, 3°). Eiusmodi exstat tertia factispecies incapacitatis consensualis, quae spectat obligationes essentialia e matrimonio manantes*" (cf. una *coram* Pompèdda del 19.10.1990 n° 110, in CD ROM *Ius canonicum et jurisprudentia rotalis*, ed. 2001 LEV).

L'incapacità di assumere gli obblighi coniugali si basa su una regola generale del diritto delle obbligazioni: «*ad impossibilia nemo tenetur*», richiamata da San Tommaso nella fattispecie del matrimonio, nell'ipotesi di colui che, impegnandosi a fare ciò che non può mantenere, non può ritenersi obbligato (in *IV Sententiarum, distinctio 34, q. 1, art. 2*).

4. – Il Codice di Diritto Canonico, riportando i principi enucleati nel par. 48 della Cost. Conc. *Gaudium et Spes*, che definiscono il matrimonio una "*intima communitas vitae et amoris coniugalis a Creatore condita suisque legibus instructa quae foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur*", indica in quell'intima "*communitas vitae et amoris*" quella "*substantia matrimonii*", di cui i nubendi devono essere pienamente capaci di rendersi partecipi e di auto donarsi nel consorzio di tutta una vita.

Come è detto in una *coram* Ewers del 22.07.1968: "*Potissimum... attendi debet ad illum consensus defectum, qui nec ex extrinseca violentia nec ex insufficienti advertentia oritur, sed potius ex ipsius voluntatis insufficienti determinatione seu incapacitate assumendi obligationem oneraque ex contractu*

matrimoniali oritur ita ut ab eo nullo modo valeant scindi".

Nel par. 3 del can. 1095 del Codice di diritto canonico, viene legislativamente riconosciuta questa linea interpretativa qualificando come incapaci di contrarre matrimonio, perché incapaci di prestare il consenso matrimoniale, "*qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentielles assumere non valent*".

Tale incapacità non va certo ravvisata nella capacità o meno dei contraenti di avere una sufficiente cognizione dei doveri matrimoniali o addirittura nella capacità di intendere e volere il matrimonio come tale, ma riguarda piuttosto l'effettiva possibilità da parte loro di impegnarsi ad eseguire ciò che costituisce l'oggetto stesso precipuo del consenso, l'impegno per il progetto di vita e di amore, per il *consortium totius vitae*.

Sotto il profilo giurisprudenziale bisogna ricordare che la decisione *coram* Lefebvre del 21 gennaio 1978 prot. n. 11.321, a proposito della personalità psicopatica afferma: "*Praedictam conditionem posse inflexum insignem determinare ... in consensum elicendum*", e si afferma esplicitamente che l'oggetto del consenso matrimoniale consiste in una "relazione interpersonale". Pertanto, perché sussista una capacità a contrarre un valido matrimonio si richiede la capacità di instaurare le relazioni interpersonali, ed invero Sua Ecc.za Mons. F.M. POMPEDDA, con riferimento alla sentenza *coram* Bruno del 30 novembre 1979, scrive: "*... le psicopatie, nonostante non siano riconosciute come vere malattie mentali, possono talmente disturbare il soggetto o riguardare specificatamente il connubio o alcune circostanze di esso, da renderlo inabile a prestare un valido consenso matrimoniale* (cf. M.F. Pompèdda, *Ancora sulla nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale*, in *Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma, 1981, p. 58).

Circa l'incapacità ad assumere gli *onera coniugalia*, la patologia psichica o psicotica deve essere grave, essendo richiesta la nota capacità minima come requisito indispensabile per affrontare gli impegni che la scelta matrimoniale comporta: "*Res quidem est de incapacitate, non de mera difficultate, quae iuridice haud habet neque habere potest vim ullam; agitur sane de morali impossibilitate adimplendi suscepta onera. Quae incapacitas, si textui legis adhaerere velimus, tria elementa in se continet seu ex istis definitur: 1) impossibilitatem adsumendi; 2) ob causas naturae psychicae; 3) obligationes matrimonii essentielles. Attendere igitur oportet sive ad conditionem incapacitantem subiecti, sive ad causam inhabilitatis fontem, sive denique ad obiectum definiens incapacitatem intra sphaeram giuridica*" (cfr. *coram* Pompèdda del 19.10.1990, in CD ROM 2001).

5. – A coronamento dei riferimenti giurisprudenziali, va annoverato il Magistero pontificio del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nell'allocuzione alla Rota Romana del 25 gennaio 1988: "*Mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla visione integrale della persona, il concetto di normalità e cioè della normale condizione umana in questo mondo comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici*". Ed ancora: "*Si dovranno, altresì, prendere in considerazione tutte le ipotesi di spiegazione del fallimento del matrimonio, di cui si chiede la dichiarazione di nullità, e non solo quella derivante dalla psicopatologia*".

Resta quindi da valutare se "*utrum res peractae a coniugibus post matrimonium demonstrent vitia gravia psychologica antenuptialia, quibus iidem prohibeantur onera coniugalia adimplere an potius meras violationes onerum susceptorum, responsabiliter, seu scienter et volenter, positas*" (*coram* Di Felice del 12.01.1974, R.R.Dec., vol. LXVI, p. 3, n. 4).

IN FATTO

6. – Questo matrimonio è stato accusato di nullità dall'Attore, che ha addotto, quale motivazione della stessa, l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica da parte della Convenuta.

Ad una prima analisi del capo concordato, è opportuna una riflessione: cioè che il libero esercizio della volontà può essere intaccato anche da cause psico-patologiche: chi al momento del matrimonio non era in grado di aderire alla realtà dinamica di vita e di amore coniugale, a causa di patologie, come possono essere condizioni psichiche gravi, deve essere considerato incapace di assumere gli obblighi fondamentali del matrimonio, come la fedeltà, la collaborazione e la comunione di vita.

C'è da dire ancora che, quando si parla di libertà e di atto libero, ciò che entra in gioco non è la libertà presa in senso astratto, ma la libertà della persona reale, l'individuo concreto preso con il suo substrato psicofisico.

Alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali esposti, nel caso in esame, noi Giudici sottoscritti, dopo aver esaminato i fatti e le circostanze succedutesi tra il periodo prenuziale e quello che seguì le nozze, analizzate attentamente le risultanze peritali, riteniamo di aver raggiunto la certezza morale della fondatezza della tesi attorea, relativamente all'incapacità di assumere gli oneri coniugali da parte della Convenuta, confermando in tal senso la sentenza di primo grado emanata dal Tribunale lucano.

Ciò premesso, iniziamo con il prestare attenzione a quanto dichiarato dall'Attore, poi dalla Convenuta e dai testi escussi, affrontando infine l'analisi dell'elaborato peritale.

Circa la parte attrice.

7. – L'Attore, nella deposizione resa in giudizio d'appello, così si esprime circa la personalità della moglie Loredana durante il fidanzamento, confermando quanto già detto nel corso della deposizione in primo grado: *"In merito alla sua storia personale, a livello di salute mentale, Loredana mi ha tenuta nascosta la sua grave patologia psichiatrica diagnosticata già nel 1987, e cioè "Disturbo schizo-affettivo cronico grave con disturbo dell'umore di tipo bipolare", quando aveva circa 11 anni e scoperta da me solo durante il matrimonio e ripeto non nel corso del fidanzamento e cioè solo quando personalmente ho potuto consultare dei documenti sanitari di Loredana, avendoli trovati casualmente in un armadio a casa nostra; mentre altri suoi documenti sanitari li ho trovati in seguito all'archiviazione di un procedimento penale che mia moglie ha aperto nei miei riguardi una settimana prima della separazione, e precisamente il 20 Luglio 2020, dopo circa sette e mezzo di matrimonio, procedimento penale poi archiviato nel novembre 2020"* (Quesito n. 4)

E aggiunge *"... io ho poi scoperto dai documenti sanitari, cui ho fatto già riferimento, che Loredana ha avuto l'insegnante di sostegno già alle scuole elementari e ha ripetuto la seconda elementare; credo che abbia ripetuto anche la prima media, ma non ne sono certo, non so se ha conseguito la licenza media"* (Quesito n. 7).

Un aspetto che viene evidenziato dall'Attore è che lo stesso ha avuto una conoscenza sommaria della famiglia della Convenuta, vivendo loro in paesi diversi, e, per lo stesso motivo, anche la frequentazione con lei è stata limitata ad un solo incontro a settimana: *"Durante il fidanzamento, durato circa 10 anni, preciso che nella maggior parte dei casi, ci vedevamo solo una volta a settimana sia a causa dei reciproci impegni lavorativi: io lavoravo e tuttora lavoro, in fabbrica, Loredana in un'impresa di pulizia, sia a causa della distanza esistente tra il mio e il suo paese di origine, circa 40 chilometri"* (Quesito n. 4).

Più avanti nel corso della stessa deposizione l'Attore afferma con sicurezza, rispondendo a domanda rivoltagli su istanza dell'Avv. Cotini: *"Certamente sì sono stato ingannato sia da Loredana che dai suoi familiari, in quanto non mi hanno riferito dei suoi problemi mentali durante il fidanzamento"* (ADR 11).

Riguardo al tempo prenuziale egli così si esprime: *"È stata Loredana che mi ha dato l'input del matrimonio: mi disse nel 2011: "L'anno prossimo o ci sposiamo o ci lasciamo". Io ho avuto delle iniziali titubanze dovute a qualche anomalia dei suoi comportamenti nei miei confronti, ma non avevo compreso la gravità della sua patologia: comportamenti ossessivi e opprimenti verso la mia persona, tipo venti telefonate se io ero fuori con i miei amici, oppure telefonava a mia madre per sapere se io fossi andato davvero in palestra; quindi, potrei dire atteggiamenti soffocanti verso di me"* (Quesito n. 13).

In effetti l'Attore, sin da subito dopo la celebrazione, nota comportamenti anomali della moglie: *"Quando poi, nel corso del viaggio di nozze, ho visto con i miei occhi, che Loredana assumeva il farmaco "Seroquel" che è uno psicofarmaco, la mia delusione è stata grande: Loredana, alla mia domanda sul perché assumesse questo psicofarmaco, mi ha risposto: "Prendo questo farmaco perché sono stata molto agitata a causa dei preparativi del matrimonio"* (Quesiti nn. 14/15), comportamenti che poi vanno via via a peggiorare nel corso della convivenza coniugale: *"La vita matrimoniale, durata circa 8 anni, si svolse serenamente solo nei primissimi mesi, diciamo fino al concepimento di nostro figlio Roberto nato il 15 dicembre 2014. Successivamente, già in vista del concepimento, Loredana ha dovuto sospendere lo psicofarmaco «Seroquel», cosa che ha cominciato a scatenare, con intensità sempre maggiore, in Loredana, dei comportamenti fortemente ansiosi e disimpegno per tutte le attività domestiche: non cucinava, non si occupava delle faccende domestiche, mi controllava in modo ossessivo, e parlava male di tutti i miei familiari"*

con le persone del mio paese. Il 15 dicembre è nato Roberto e le cose si sono ulteriormente aggravate: Loredana doveva svegliarsi per allattare il bambino, anche se avesse avuto bisogno di dormire più prolungatamente, vista la sua patologia, e questa situazione ha riacutizzato il suo stato psico-clinico, come ci ha spiegato il medico poi. Loredana gridava nei miei confronti senza motivo, anche durante la notte per qualsiasi cosa tanto da rendermi la vita impossibile, e una volta sono dovuti accorrere anche i familiari. Quando io ho scoperto che Loredana assumeva il «Seroquel», l'ho accompagnata personalmente al DSM di Potenza e lì hanno consigliato a Loredana di sospendere il farmaco e poi eventualmente riprenderlo successivamente dopo la nascita del bambino, tutto ciò come documentato e allegato in atti» (Quesito n. 17).

La situazione degenera ulteriormente quando poi la Convenuta è costretta per ben tre volte al ricovero in Ospedale come evidenzia la parte attrice e documentato in Atti: *“Loredana tra l'inizio del 2019 e l'inizio del 2020, ha subito tre ricoveri presso lo spazio psichiatrico dell'ospedale “S. Carlo”: uno dei sintomi più importanti della malattia era rappresentato dal rifiuto dell'alimentazione e, quando ad un certo punto, ha smesso anche di bere, il medico curante mi ha detto che era indispensabile ricoverarla ancora una volta e così è avvenuto, tanto che dal maggio del 2020 non ha fatto più ritorno presso la casa coniugale; devo aggiungere che Loredana, già a partire dal 2016, abbandonava ripetutamente la casa coniugale tornando a casa della mamma, incurante del fatto che fosse mamma di un bimbo piccolo bisognoso della presenza materna, alla quale io dovevo necessariamente supplire, con l'aiuto di mia sorella. Io il 9 luglio 2020 ho fatto un esposto presso i Servizi sociali ai quali ho detto che il mio nucleo familiare era in forte difficoltà a causa dell'abbandono della casa coniugale da parte di Loredana, la quale il 20 luglio 2020 mi ha denunciato come ho detto prima” (Quesito n. 17).*

L'Attore infine conclude dicendo: *“Il 28 luglio 2020 Loredana ha depositato il ricorso per separazione attualmente non ancora definito al Tribunale di Potenza (Quesito n. 17). E precisa: “Il Tribunale di Potenza ha collocato il bambino presso di me in virtù della patologia psichiatrica della mamma, la quale lo può vedere il bambino una sola volta a settimana un'ora in presenza e presso i Servizi sociali (ADR 8 – Lett. d). La mamma può telefonare al figlio una sola volta al giorno, tranne il giorno che lo incontra”. E per finire aggiunge: “Il bambino non riconosce più la mamma come figura materna, perché il bambino è stato vittima di abbandono da parte della mamma e si sente tuttora rifiutato da lei e quindi lui a sua volta rifiuta la madre” (ADR 9).*

Circa la parte convenuta.

8. – La Convenuta, nel corso del suo esame giurato, senza nessuna esitazione così si esprime sul tempo della sua adolescenza: *“Da quando ero bambina, e sin dai 6/7 anni, ho sofferto a livello psicologico, tanto che i genitori mi hanno aiutato e mi hanno fatto seguire dagli specialisti e ricordo pure che sin da quegli anni frequentavo il Centro di igiene mentale di Potenza. A seguirmi particolarmente era il dott. Masessa e quando lui è andato in pensione sono stata seguita dalla Dottoressa Rutilo sempre di Potenza e ricordo pure che a volte era difficile reperirla”.*

Quindi aggiunge: *“Da quei primi anni della mia fanciullezza e negli anni successivi, fino a quando ho superato questi problemi di salute psichici, tra i trenta e i quarant'anni, ho avuto bisogno sempre di questi specialisti e delle medicine particolari” (Quesiti nn. 5-6).*

Pertanto, la stessa parte convenuta ben conferma i problemi della sua sfera psichica emersi sin dalla fanciullezza. A riguardo afferma: *“Ho avuto bisogno dell'insegnante di sostegno perché i professori stessi della scuola si sono resi conto che era giusto così” (ADR 2).*

La stessa precisa come a causa di tali problemi sia dovuta ricorre a ricoveri ospedalieri e all'assunzione di medicinali: *“Solo dopo la scuola ho sofferto di problemi psichiatrici e sono stata ricoverata all'Ospedale S. Carlo di Potenza nel reparto psichiatrico in più periodi a seconda del mio stato di salute e più volte, prima del matrimonio, e a causa di Francesco. Nel corso di questi ricoveri di solito mi facevano stare a letto perché non riuscivo più a camminare e mi somministravano le medicine adeguate, attraverso anche dei lavaggi” (ADR 3).*

Per quanto riguarda il tempo del fidanzamento, la Convenuta conferma quanto dichiarato dalla parte attrice circa la scarsa frequentazione dei due giovani: *“La nostra frequentazione è avvenuta con una cadenza mensile, perché i nostri paesi di origine dove vivevamo con le rispettive famiglie erano molto distanti: io*

abitavo a (Omissis), mentre lui abitava in (omissis). Io ero molto affezionata a Francesco, mentre lui non mi corrispondeva nella stessa intensità ed anzi già nel corso del fidanzamento, dopo qualche anno che ci eravamo conosciuti, mi sono accorta che lui aveva un altro legame sentimentale. Ad un certo punto, io gli ho detto chiaramente che o stava con me o stava con l'altra persona e così lui mi ha assicurato di voler stare solo con me. E così è avvenuto” (Quesiti nn. 7/10).

Nessun accenno fa la Convenuta ad alcun tipo di problema di salute sofferto da parte sua nei 10 anni di fidanzamento; mentre, con riguardo al consenso espresso da lei al momento della celebrazione, ella così si esprime: *“Da parte mia in vista del nostro matrimonio ero molto innamorata di lui e contenta di realizzare questo sogno e cioè di sposarmi con lui e formare insieme una famiglia... Io personalmente ero cosciente del passo che stavo facendo sposandomi con Francesco e conoscevo bene le responsabilità del matrimonio ed io mi ritenevo matura per fare questo passo sia per diventare moglie sia per diventare mamma... Nell'imminenza del matrimonio come nella celebrazione stessa io ero tranquilla e sicura del passo che stavo facendo, non ho avuto alcun momento di disorientamento, io ero molto innamorata di Francesco e perciò facevo volentieri questo passo... Il giorno del matrimonio io ero sicura del passo che stavo facendo ed ero felice di sposarmi con lui. Ho espresso il consenso ed ero sicura” (Quesiti nn. 11-12).*

Per quanto riguarda la vita coniugale e i problemi – anche di salute di Loredana – avuti nel corso di essa, la parte convenuta ricorda gli atteggiamenti del marito che hanno poi portato alla separazione. A tal proposito dice: *“La nostra vita coniugale è durata 8 anni... Dopo che è nato il bambino, e precisamente il 15 dicembre 2014, Francesco, mio marito, come già ho accennato prima, ha cominciato ad avere prima di tutto la gelosia per il bambino, e inoltre non mi trattava più bene, non mi assicurava i soldi necessari sia per la vita quotidiana familiare sia per il bambino. Ricordo pure che, quando io tornavo a casa, lo vedevo sempre al cellulare e, appena si accorgeva del mio rientro, lui staccava la telefonata, mentre io gli chiedevo cosa facesse con il cellulare in mano, e lui mi rispondeva che doveva verificare dei dati relativi alle bollette. La nostra vita coniugale di fatto termina nel corso del 2020, perché ad un certo punto io non mi sentivo bene e ho deciso di andare a casa di mia madre portandomi il bambino senza dire niente a Francesco. Comunque, giunta a casa da mia madre, mi sono preoccupata di telefonare a Francesco dicendogli che mi ero trasferita da mia madre, dicendogli che poteva vedere il bambino” (Quesito n. 15).*

Ciò che emerge dalla deposizione resa dalla Convenuta è il tormento, permanente tuttora, che lei vive quotidianamente e, sin dai primi momenti della separazione, tormento legato all'allontanamento da suo figlio. Ciò a seguito del trasferimento della convenuta a casa della madre che segna la fine del matrimonio nell'anno 2020: *“Dopo breve tempo Francesco è venuto a casa di mia madre e ha preso il bambino con lui senza più riportarmelo, perché voleva tenerlo lui. Io, visto che lui non intendeva più riportarmi il bambino, l'ho denunciato ai Carabinieri ed è iniziata così una vertenza giunta al Tribunale per i minori, con la decisione poi del Tribunale di affidare il bambino al papà in quanto io ero sotto cura, comunque con la possibilità per me di poter vedere il bambino come stabilito dal Giudice e tanto avviene una volta alla settimana il martedì, presso l'Ufficio dell'assistente sociale. Così oggi è la situazione e vorrei anche aggiungere che la sorella di Francesco e la cugina non sono andate al Tribunale, e non so di quale Tribunale si tratti” (Quesito n. 15).*

La Convenuta, alla fine della sua deposizione, conferma i gravi problemi relativi alla sua sfera psichica che tuttora sussistono, rispondendo ad alcuni quesiti che il giudice istruttore, Mons. Michele Alfano, le pone su istanza dell'Avv. Carmine Cotini.

In particolare si riportano:

ADR 7 – *Oggi, ringrazio Dio, sto bene, prendo ancora qualche farmaco.*

A domanda del Difensore del vincolo si chiede alla signora Loredana: *“Oggi come sta”?*

ADR: *Sto bene, mi manca mio figlio e se me lo affideranno il papà potrà sempre vederlo e staremo insieme per una pizza o una passeggiata.*

ADR 8 – La signora Loredana mostra i farmaci che assume e che porta nella sua borsa: Carbolithium 300 mg; Arpiprazolo Teva 5 mg e anche altri farmaci che non ha con lei in borsa, dichiarando: *“Con l'aiuto di questi farmaci mi sento tranquilla e sto bene, posso crescere a mio figlio”.*

ADR 10 – *Sì, ho l'attestazione di invalidità civile. Non ricordo né la tipologia né la data, forse tre, quattro anni. Non ricordo la percentuale riconosciuta e sono circa 200/300 euro al mese. Non ho voluto dire a Francesco queste notizie prima di sposare perché lui è affamato di soldi.*

In merito a questa vicenda il mio fidanzato, prima delle nozze, era a conoscenza di alcune mie difficoltà ma io non dissi a lui della pensione di invalidità né della sua causa specifica perché, come già ho dichiarato prima, temevo che potesse portarmeli via, era un “mangiasoldi”.

Circa i testi

9. – Sia il primo che il secondo teste, rispettivamente fratello e sorella della Convenuta, confermano quanto da costei detto.

In particolare, il fratello, circa la malattia della Convenuta, non ne fa alcun riferimento nel corso della deposizione, ma solo alla fine della stessa, rispondendo ad una domanda del giudice istruttore: *“Devo precisare che mia sorella prima di conoscere Francesco non ha mai sofferto di problemi di salute particolari. Da quando invece si è fidanzata con Francesco ha cominciato ad avere problemi di natura mentale, con necessità anche di ricovero presso l’Ospedale “S. Carlo di Potenza”, al reparto psichiatrico. Tali problematiche si sono acuite nel periodo matrimoniale e in particolare dal tempo della nascita del bambino e sempre più gravemente nel periodo successivo”.*

Anzi il teste attribuisce al marito Francesco la responsabilità della malattia di Loredana: *“Ricorso bene che Francesco con il suo atteggiamento nei confronti di mia sorella era causa di stress psicologico per cui a volte ha avuto necessità di ricoveri in Ospedale, come già precisato prima. Vorrei anche in coscienza precisare, per come io ho vissuto la vicenda di mia sorella, che è stato lui, Francesco, la causa di questa problematica psichica sofferta da mia sorella: prima lei non era così e voglio anche precisare ulteriormente che da quando mia sorella abita con nostra madre, non c’è stata mai più necessità di essere ricoverata in ospedale”.*

Anche il secondo teste, sorella della Convenuta, pur facendo riferimento ad un ricovero da costei subito nel corso del fidanzamento, attribuisce comunque la responsabilità del suo stato psicologico al marito Francesco quando nel corso della deposizione afferma: *“Ho conosciuto Francesco quando lui già era fidanzato con mia sorella, e già da tre-quattro anni, in particolare nella circostanza del ricovero in Ospedale «San Carlo» in Potenza di mia sorella, ricovero dovuto purtroppo alle conseguenze del loro rapporto sentimentale disturbato, per l’atteggiamento troppo oppressivo del marito il quale metteva mia sorella sotto continuo stress psicologico”* (Quesito n. 2).

Per quanto riguarda l’espressione del consenso, la teste risponde: *“Hanno espresso entrambi il consenso.*

E, ad ulteriore precisazione richiesta dal Giudice Istruttore, la teste precisa: *“Credo che mia sorella aveva tutti i requisiti come donna per essere una brava moglie e una brava mamma perché era capace ed è capace, e quindi ha espresso un consenso consapevole. Ricordo che mia sorella Loredana ha sofferto più di tutti la perdita di nostro padre, quando lui è scomparso e lei aveva sedici anni, e questa sofferenza l’ha vissuta per la sua delicata età, sedici anni, e la sua indole, e cioè per la sua forte sensibilità. Nonostante questo momento delicato di sofferenza e di dispiacere per lei, lei non ha avuto bisogno di farmaci particolari, era una ragazza più debole e si esprimeva con il pianto, mentre noi riuscivamo a tenerlo dentro lo stesso dolore. Francesco, credo, abbia espresso il suo consenso in maniera tranquilla, assumendosi tutte le responsabilità della vita coniugale con mia sorella”* (Quesito n. 15).

Infine la teste aggiunge: *“Quando il bambino aveva compiuto circa 4 anni, Francesco, come marito, ha buttato sotto stress mia sorella per cui lei è peggiorata nel suo stato psicologico, ha avuto necessità di ricoverarsi più di qualche volta. Il signor Francesco, di fronte all’aggravarsi dello stato di salute di mia sorella, chiamava me per essere aiutato: io sono sempre stata presente per non far precipitare tutto, ma purtroppo nel periodo del COVID, in questi tre anni, mia sorella è stata con mia madre e il bambino, e il marito, a termine del COVID è venuto a visitare il figlio, ma con la scusa di fargli fare una passeggiata l’ha sottratto alla mamma e non l’ha riportato più”* (Quesiti nn. 16/19).

10. – Assume fondamentale rilievo nel procedimento la perizia psicologica sulla Convenuta redatta dalla dott.ssa G. Cucco, nominata come Perito d’ufficio.

Il Perito, di fatti, nella relazione peritale, rileva un grave disturbo della sfera psichica nella parte convenuta specificando: *“Si può affermare la sussistenza nella periziata di un Disturbo Psicotico di tipo Schizofreniforme Schizoaffettivo il cui esordio, così come indica la letteratura, è avvenuto in età adolescenziale in un soggetto già affetto, fin dalla prima infanzia, da una patologia del neuro sviluppo con*

esiti nell'area cognitiva con disturbi dell'apprendimento e da immaturità psichica. Come si evince dalla letteratura riportata, l'eziologia del disturbo è multifattoriale ed allo stato è impossibile individuare una connessione diretta e causale fra le sintomatologie della prima infanzia e l'esordio psicotico sopraggiunto in età adolescenziale. Approfondimenti ulteriori, all'epoca della prima infanzia, avrebbero potuto incidere in maniera significativa su una diagnosi precoce e su un eventuale trattamento terapeutico adatto e preventivo. La povertà culturale del nucleo familiare d'origine ha minimizzato la sintomatologia avanzata dalla piccola Loredana attribuendo ad essa un significato intenzionale e volontaristico, ostacolando, con queste convinzioni, trattamenti abilitativi idonei così come si legge in Cartella Clinica del Centro di Igiene Mentale area minori "Il padre ritiene la figlia svogliata ma non ritardata da un punto di vista psichico".

Il Perito d'ufficio ben analizza l'influenza di tale *Disturbo Psicotico di tipo Schizofreniforme Schizoaffettivo* sulla capacità di assumere gli oneri coniugali essenziali. Al riguardo, specifica con riguardo all'evolversi del fidanzamento, alla scelta matrimoniale e alla vita coniugale: *"La pseudo normalizzazione delle condotte e dello sviluppo di Loredana ha impedito altresì la giusta protezione relativa ad eventi stressanti quali la relazione sentimentale, il matrimonio, la gravidanza, le conflittualità coniugali e l'accudimento di un figlio. A fronte di ciò il disturbo psichiatrico si è acutizzato provocando comportamenti bizzarri ed inappropriati, disforie umorali ed episodi subacuti che hanno reso necessari più ricoveri in reparto psichiatrico ed allo stato attuale l'assunzione di una politerapia farmacologica. Il disturbo psicotico cronico ha un grado di invalidazione permanente come si desume anche dalla riconosciuta invalidità al 100% come da Verbale della Commissione INPS... Il disturbo psichico di cui soffre la sig.ra Loredana è grave ed ha inciso ed incide in maniera ampia sulle funzioni cognitive, sulle competenze sociali ed interrelazionali, sulla capacità di giudizio, di previsione e di assunzione consapevole di responsabilità (come ci indica la letteratura esposta e la approfondita C.T.P. del Dott. Andrea Barra). Il disturbo invasivo della funzionalità esistenziale della Convenuta inizia in età precocissima rendendola incapace di godere dei processi di apprendimento, configurandosi come un disturbo importante del neurosviluppo che necessitava di un approfondimento diagnostico articolato al fine di un giusto approccio prognostico e abilitativo. La marginalità culturale del nucleo familiare di provenienza ha ulteriormente depauperato gli stimoli utili, intravedendo in esso non una patologia ma piuttosto una svogliatezza intenzionale e caratteriale.*

La prima crisi psicotica documentata risale all'agosto del 2004, quindi uno-due anni dopo la conoscenza ed il fidanzamento con l'Attore, quando ella aveva circa 29 anni. Dal 2006 è documentata l'assunzione di farmaci antipsicotici, il che lascia intuire che fosse presente una sintomatologia (positiva e/o negativa) da trattare e quindi un evidente stato di disagio comportamentale ed umorale che non poteva essere sconosciuto da chi la frequentava anche sporadicamente, come documentato dalla cartella clinica della presa in carico del Servizio di Igiene Mentale di Potenza agli atti. Successivamente al matrimonio, ed in modo particolare dopo la nascita del bambino, i sintomi psicotici si acuiscono, entrando il disturbo in fase acuta sia a motivo dello stress ambientale, delle continue richieste di adeguatezza e di esecuzione di nuovi compiti e ruoli sia a motivo della pregressa sospensione farmacologica a favore della gravidanza (protezione della salute del feto) e dell'allattamento ed anche per il clima conflittuale esperito nel contesto familiare. Il disturbo psicotico, invadendo tutte le aree funzionali (cognitività, affettività, competenze sociali ed interattive), ha condizionato notevolmente la capacità di assumere gli oneri coniugali da parte della Convenuta".

Il Perito sottolinea come tali gravi problemi nella sfera psichica della Convenuta sussistessero già prima del matrimonio: *"Le problematiche di natura psichiatrica della signora sussistevano già in fase ante matrimonio così come descritte nella documentazione medica di riferimento, ovvero ella ha presentato una sintomatologia di disagio psicologico fin dalla tenera età, evidenziatosi nel corso dei primi anni della scuola elementare e manifestatosi con un deficit intellettivo, disturbi dell'apprendimento, generale ritardo psichico. Nel 2004 abbiamo prova documentale di una condizione patologica di Psicosi per cui ella è trattata regolarmente con farmaci antipsicotici, neurolettici e modulatori degli umori. Ella sviluppa, all'epoca, una marcata condizione di obesità. Quindi, antecedentemente al matrimonio, la sua malattia era più che conclamata, evidente e cronicizzata e che le fasi subacute non introducevano la paziente in una reale condizione di normalità, permanendo tutte le compromissioni dell'area cognitiva e comportamentale".*

La dottoressa Cucco, nella sua relazione peritale giunge alle seguenti conclusioni: *"La sig.ra Loredana soffriva fin da bambina di una immaturità psichica che le ha impedito di accedere ad adeguati*

apprendimenti di base (lettura, scrittura e calcolo), ha avuto necessità di insegnante di sostegno e non ha mai sviluppato una adeguata autonomia comportamentale né un apparato cognitivo logico/astratto che potesse sostenere la capacità di giudizio e di critica. Il disturbo psicotico ha avuto un esordio precoce aggravando la sua inadeguatezza funzionale ai compiti di sviluppo. L'assunzione di farmaci antipsicotici ha rallentato le sue funzioni adattive. Le competenze socio-cognitiva ed emozionali (empatia, reciprocità, intersoggettività), necessarie a sostenere una adeguata relazione interpersonale nelle forme della coniugalità non sono mai state a disposizione della sig.ra Loredana. Ella è stata ed è in grado di stabilire legami sentimentali di tipo primario nella forma dell'attaccamento/dipendenza; aveva ed ha bisogno di cure, tutela e protezione relazionale. Ella non aveva consapevolezza e coscienza degli obblighi matrimoniali se non per quello che ella stessa dichiara "che le cose si fanno insieme" (coll. 19.03), ovvero una visione solidaristica ed esperenziale di legame".

"Evidentemente non era in grado e non è in grado di assumersi responsabilità, può espletare elementari compiti di cura per i quali possiede la competenza esecutiva (pulizia della casa, della sua persona e, come ella dichiara, cura fisica della madre ormai anziana). Per ciò che attiene alla relazione con la prole evidentemente la sig.ra Loredana è in grado di modulare un maternage orientato dalla sua struttura di attaccamento ovvero una intensa dipendenza affettiva di tipo fusionale/simbiotico. Finché il bambino è piccolo e le esigenze del bambino sono di tipo semplificato e riguardano le funzioni fondamentali di cura nel senso stretto del termine, la sig.ra Loredana, in fase di compenso di malattia, potrebbe aver adeguatamente svolto il suo compito di attenzione verso il bambino".

"Crescendo, tuttavia, i bisogni e le esigenze del piccolo si sono ampliate e complicate per cui la sig.ra Loredana non è riuscita a distinguere i propri bisogni psicologici ed emotivi/affettivi da quelli del bambino, creando un rapporto sicuramente disfunzionale... I provvedimenti giudiziali intervenuti testimoniano l'escalation di difficoltà di gestione delle relazioni genitoriali e l'ingravescenza delle condotte di inadeguatezza della sig.ra Loredana dovute alle sue evidenti fragilità ed alle difficoltà dell'intero contesto (familiare, assistenziale, socio sanitario) di contenere ovvero di sostenere e valorizzare le risorse affettive che sicuramente appartengono alla sig.ra Loredana... Allo stato attuale ella soffre di un Disturbo Psicico Cronico di Tipo Schizo affettivo per il quale è trattata con antipsicotici e modulatori degli umori. Risente di un deterioramento e di un rallentamento di tutte le funzioni cognitive, persistono disforie dell'umore e bizzarrie comportamentali di tipo ossessivo. Se si profilasse un nuovo matrimonio, ella non sarebbe in grado di comprendere la responsabilità e gli obblighi della condizione coniugale".

11. – Le conclusioni della dott.ssa Cucco confermano quanto rilevato dalla dott.ssa M. C. D'Elia, CTU nel procedimento di separazione legale delle parti in causa instaurato presso il Tribunale Civile di Potenza, la quale specifica: *"La sig.ra Loredana è affetta da Ritardo Mentale, con ridotte abilità sociali e ridotte capacità interpretative della realtà e una funzionalità intellettiva generale sotto la media, e inoltre difficoltà nel raggiungimento d'indipendenza personale e responsabilità sociali. L'esordio del Ritardo Mentale è stato diagnosticato durante l'infanzia, mentre nel 1987 sono stati segnalati problematiche comportamentali"* (Relaz. D'Elia, pag. 25).

"Rispetto alla genitorialità il fattore di rischio maggiore è il comportamento del genitore [la sig.ra Loredana, ndr] nel quotidiano: come genitore non riesce a garantire il soddisfacimento dei bisogni e l'attaccamento sicuro del bambino" (Relaz. D'Elia, pag. 26).

"La madre appare il genitore non risolto che «spaventa» il bambino perché mette in atto modalità relazionali incoerenti e disorganizzate, caratterizzate da imprevedibilità, conflittualità e scarsa disponibilità. La sig.ra Loredana non comprende i bisogni del figlio e non è in grado di aiutarlo sul piano relazionale, nell'espressione e nella regolazione delle emozioni e, nell'offrire sostegno emotivo, offre spesso risposte incongruenti ed inappropriate" (Relaz. D'Elia, pag. 27).

"Il padre si è fatto carico direttamente dei compiti genitoriali ed ha compensato le mancanze dell'altro genitore, riuscendo a fronteggiare le difficoltà portate dal bambino" (Relaz. D'Elia, pag. 28).

12. – Alla luce degli esiti istruttori, si può, dunque, ritenere provato con certezza morale che, nella suddetta vicenda matrimoniale, la signora Loredana, parte convenuta, al momento del consenso matrimoniale, non era in possesso della capacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio accertato il suo grave stato di malattia psichica e antecedente al matrimonio: ciò che si richiede, quindi,

nella persona che consente, è il dominio delle proprie azioni, attraverso la ragione e la volontà, in quanto solo così tale atto è veramente umano.

L'istruttoria non presenta lacuna, i suoi esiti sono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea risulta sufficientemente provata. Di fatto, considerata anche l'abbondante e puntuale documentazione clinica in atti, si è ottenuto un riscontro probatorio valido, inappuntabile e significativo all'istanza presentata dall'Attore, signor Francesco.

Tutte le circostanze antecedenti, contemporanee e susseguenti sono congrue con la tesi attorea e utili a suffragare la fondatezza della richiesta di nullità con il capo invocato.

Il Difensore del Vincolo, nelle sue Animadversiones, chiede di pronunciarsi per la validità del sacramento.

Pertanto, considerato attentamente quanto esposto in diritto ed in fatto, preso atto dell'esame complessivo dei dati acquisiti nel processo di secondo grado, cioè di appello, comprensivo dell'esame giurato della parte attrice, della parte convenuta, delle deposizioni testimoniali, delle relazioni peritali ed, infine, delle osservazioni del Difensore del vincolo, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio dinanzi ai nostri occhi, dichiariamo, pronunziamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio proposto: ***“Se consti la nullità del matrimonio a motivo dell'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cause di natura psichica, da parte della donna convenuta, a norma del can. 1095, n. 3 CDC”***, si debba rispondere, come in effetti rispondiamo:

AFFERMATIVAMENTE

Cioè: ***“Consta della nullità del matrimonio dei signori Francesco e Loredana a motivo dell'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica da parte della donna convenuta, a norma del can. 1095, n. 3, Codice diritto canonico”***.

Si conferma, in questi termini, la sentenza di primo grado del Tribunale Ecclesiastico di Basilicata.

[*Omissis*]

Così decidiamo, affidando agli Ordinari dei luoghi ed ai competenti Ministri del Tribunale il compito di far eseguire questa nostra definitiva Sentenza, a norma del can. 1651 CDC.

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Salernitano di Appello, giorno, mese ed anno come sopra.

Mons. Michele Alfano, *preside e istruttore*

Mons. Orazio Pepe, *ponente*

Don Antonio Cozzolino, *congiudice*

Don Francesco Massa, *cancelliere*